



COMUNE DI GIFFONI SEI CASALI
PROVINCIA DI SALERNO

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 34 del 23/05/2001

OGGETTO: Regolamento comunale sulla T.A.R.S.U. - Modificazioni.

L'anno **duemilauno** il giorno **ventinove** del mese di **maggio** alle ore **19,20** nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale a seguito di invito diramato dal Sindaco si è unito il Consiglio Comunale in sessione **Straordinaria** ed in seduta **pubblica** di **prima** convocazione.

Presiede l'adunanza il Sig. **Dott. Rosario D'ACUNTO**

Fatto l'appello nominale risultano presenti i signori

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Presente</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Presente</i>
<i>MIGLIOZZI Franco</i>	<i>NO</i>	<i>BASSO Mario</i>	<i>SI</i>
<i>MUNNO Gerardo</i>	<i>SI</i>	<i>GRIMALDI Enrico</i>	<i>NO</i>
<i>MAROTTA Gerardo</i>	<i>SI</i>	<i>RUSSO Giovanna</i>	<i>SI</i>
<i>RUSSO Gerardo</i>	<i>SI</i>	<i>RUSSO Ugo</i>	<i>SI</i>
<i>CITRO Filomena</i>	<i>SI</i>	<i>BEATRICE Massimo</i>	<i>NO</i>
<i>DI MURO Giuseppe</i>	<i>SI</i>	<i>ALFANO Giuseppe</i>	<i>SI</i>
<i>SICA Pasquale</i>	<i>NO</i>	<i>GIANNATTASIO Filippo</i>	<i>SI</i>
<i>PLAITANO Alfonso</i>	<i>SI</i>	<i>LANDI Antonio</i>	<i>SI</i>

Partecipa il Segretario Comunale Sig. **Dott. Giacomo GAIANO CAPPELLI**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Dott. Rosario D'ACUNTO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

E' presente l'Assessore esterno Califri.

Relaziona l'assessore MUNNO, il quale illustra il contenuto della proposta di deliberazione.

Il cons. LANDI fa rilevare come, oltre all'aumento del 20% della tariffa deliberato per il periodo d'imposta 2001, le cartelle esattoriali risultino maggiorate da un ulteriore 15% per addizionale ECA, maggiorazione addizionale ECA e tributo provinciale; afferma che l'aumento delle cartelle TARISU per il 2001 è pari al 35%.

Il Sindaco ricorda come sia stata deliberata una riduzione della tariffa per i locali terranei pari al 50%; ricorda ancora che si è reso necessario un adeguamento tariffario in conseguenza dei maggiori oneri derivanti dalla fase di avvio della raccolta differenziata con il sistema "porta a porta" e, soprattutto, in conseguenza dell'emergenza rifiuti classificata all'inizio dell'anno.

Tale fase critica è stata gestita dall'Amministrazione Comunale assicurando elevati standard di efficienza e igienicità, ma ha ovviamente avuto notevoli costi.

Afferma che è intenzione dell'Amministrazione di ridurre gradualmente la tariffa a mano a mano che ciò si renderà possibile con la raccolta differenziata.

Già per il periodo d'imposta 2001 il Regolamento TARISU prevede una riduzione del 20% della tariffa per le famiglie che effettueranno il compostaggio della frazione organica dei rifiuti solidi urbani: a ben vedere la riduzione del 20% porterà a un abbattimento dell'importo in cartella superiore all'adeguamento della tariffa.

Per il periodo d'imposta 2002 tale riduzione, con l'approvazione della modifica del Regolamento in discussione, salirà addirittura al 30% con beneficio per i contribuenti e per la gestione del servizio.

Infine, il Sindaco ricorda come la tariffa fino al periodo d'imposta 2000 fosse rimasta quella determinata nel 1994 e, dunque, è stata adeguata solo dopo sette anni.

Il cons. LANDI rileva come, in realtà, i locali terranei non producano che una quantità irrisoria di rifiuti. Ritiene che la tassazione sui locali terranei debba essere eliminata, nel mentre si porti avanti e completi la lotta all'evasione e/o all'elusione fiscale.

Il Sindaco chiarisce che l'addizionale ECA e la relativa maggiorazione, quanto anche il tributo provinciale, rappresentano obblighi di legge da sempre: le cartelle esattoriali emesse dai Concessionari della riscossione non evidenziavano in maniera esplicita tali tributi; le cartelle compilate dall'Ufficio Comunale, da quest'anno, evidenziano in maniera trasparente la natura dei tributi che, tuttavia, non rappresentano punto una novità.

Il cons. Ugo RUSSO afferma che, per i motivi esposti innanzi e trattandosi di una modifica al regolamento, bisognerebbe astenersi dalla discussione e dalla votazione. Tuttavia, dato l'interesse generalizzato dell'argomento, ritiene necessario avere in questa sede alcuni chiarimenti.

Innanzitutto, dalla relazione e dalla proposta di deliberazione non emerge l'incidenza della riduzione proposta sul gettito complessivo del tributo.

Alle ore 21,00 si allontana il cons. DI MURO. Dodici presenti.

Afferma che la proposta è carente in quanto manca del tutto il parere del Revisore dei Conti quanto anche il parere del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria, risultando così insufficiente il solo parere del Responsabile del Servizio Tributi.

Afferma, inoltre, che si tratta di confermare la più gran parte delle agevolazioni già disciplinate dal Regolamento, diversamente da quanto affermato con tono trionfalistico dal Sindaco.

Alle ore 21,02 si allontana il cons. LANDI. Undici presenti.

Il cons. Ugo RUSSO prosegue affermando che non è assolutamente chiaro l'effetto che avrà la riduzione di cui si discute. La trasparenza dell'azione amministrativa rappresenta un obbligo per la pubblica

Amministrazione e non è certo una concessione; perciò ben venga.
Considerato, poi, che l'addizionale e la maggiorazione ECA, stante la loro natura, vengano impiegati dal Comune per fini solidaristici di assistenza.
Il cons. Ugo RUSCO, quale capogruppo di Unità Democratica, dichiara che il gruppo si asterrà dalla votazione in considerazione della scarsa chiarezza della proposta di deliberazione.

Alle ore 21,05 rientrano i cons. LANDI e DI MURO. Tredici presenti.

Dopo della votazione il cons. DI MURO dichiara che l'astensione del gruppo di Rifondazione Comunista deriva dal fatto di non aver sottoposto la modifica del Regolamento al vaglio della Commissione Statuto e Regolamenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- visto il vigente Regolamento comunale sull'applicazione della tassa sulla raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani;
- dato atto del fatto che il testo attualmente in vigore deriva dalle modificazioni introdotte con la deliberazione n. 17 adottata da questo Consiglio Comunale in data 11/3/2000;
- visto, in particolare, l'art. 10 nel testo vigente, che così dispone:
"ART. 10 - SERVIZIO DI RACCOLTA NON IN REGIME DI PRIVATIVA. Art. 59, commi 2 e 3, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)
1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa, la tassa è dovuta in misura pari al:
a) 30% della tariffa per distanze superiori a ml. 500;
b) / 4 della tariffa per distanze superiori a ml. / ;
c) / 4 della tariffa per distanze superiori a ml. / ;
dal più vicino punto di raccolta rientrante nelle zone perimetrate o di fatto servite.
2. Gli occupanti o i detentori degli insediamenti, comunque situati fuori dell'area di raccolta, sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni ed equiparati nei contenitori vicini".
- considerato che la riduzione in questione non ha più senso di esistere al seguito dell'attuazione del sistema di raccolta differenziata "porta a porta";
- visto, ancora, l'art. 38 del menzionato regolamento, nel testo vigente, che così dispone:
"ART. 38 - TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO. (Art. 66, comma 1, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507).
1. La tariffa unitaria viene ridotta, per particolari condizioni d'uso, come dal seguente prospetto:

DESCRIZIONE	RIDUZIONE
1) abitazioni con unico occupante	30%
2) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune;	30%
3) i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non conti-	30%

- nativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
- 4) utenze che, versando nelle circostanze di cui al numero 2, risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;
- 5) agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale;
- 6) famiglie che effettuano attività di compostaggio;

2. Le riduzioni tariffarie di cui sopra sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.

3. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 30 gennaio il venti-
meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria. Sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazioni dall'art. 76 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.;

- dato atto del fatto che l'Amministrazione Comunale ha avviato un'iniziativa diretta alla diffusione della pratica del compostaggio, a fine di ridurre sensibilmente la quantità di rifiuti organici e conseguentemente, il costo del servizio;
- ritenuto di dare ulteriore impulso alla pratica del compostaggio attraverso la politica dell'incentivazione da realizzare attraverso la previsione di una norma regolamentare che, a partire dal periodo d'imposta 2002, riconosca una riduzione della tariffa in misura pari al 30% per le famiglie che effettuano tale forma di smaltimento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani;

- visto il D. Lgs. n. 507/1993 e ss. mm. ii.;

- visto il D. Lgs. n. 267/2000;

con sette voti favorevoli, espressi per alzata di mano, e l'astensione del cons. DI MURCO, BASSO, Ugo RUSSO, ALFANO, LANDI e GIANNASTASIO,

D E L I B E R A

di apportare le seguenti modificazioni al Regolamento Comunale sulla TARSU:

l'art. 30 viene abrogato, per cui la tariffa prevista in misura ridotta (30%) per le zone nelle quali non è effettuata la raccolta in regime di privativa - e cioè per gli immobili distanti più di cinquecento metri dal più vicino punto di raccolta - viene meno;

art. 38 - a fare data dal periodo d'imposta 2002 la percentuale della riduzione per le famiglie che attuino il sistema di smaltimento definito "compostaggio" viene determinata - in aumento - nel 30%;

per l'effetto, l'art. 38 del Regolamento risulta così formulato:

"ART. 38 - TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO. (Art. 66, comma 3, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507).

1. La tariffa unitaria viene ridotta, per particolari condizioni d'uso,



COMUNE DI GIFFONI SEI CASALI
PROVINCIA DI SALERNO

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 17 del 11/03/2000

OGGETTO: Modifica al Regolamento T.A.R.S.U. - riduzione di imposte.

L'anno **duemila** il giorno **undici** del mese di **marzo** alle ore **15.40** nella sala delle adunanze consiliarie della Sede Comunale a seguito di invito diramato dal Sindaco si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria** ed in seduta **pubblica** di **prima** convocazione.

Presiede l'adunanza il Sig. **Dott. Rosario D'ACUNTO**

Fatto l'appello nomina e risultano presenti i signori:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Presente</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Presente</i>
<i>MIGLIOZZI Franco</i>	<i>SI</i>	<i>BASSO Mario</i>	<i>SI</i>
<i>MUNNO Gerardo</i>	<i>SI</i>	<i>GRIMALDI Enrico</i>	<i>SI</i>
<i>MAROTTA Gerardo</i>	<i>SI</i>	<i>RUSSO Giovanna</i>	<i>SI</i>
<i>RUSSO Gerardo</i>	<i>SI</i>	<i>RUSSO Ugo</i>	<i>SI</i>
<i>CITRO Filomena</i>	<i>SI</i>	<i>BEATICE Massimo</i>	<i>SI</i>
<i>DI MURO Giuseppe</i>	<i>SI</i>	<i>ALFANO Giuseppe</i>	<i>SI</i>
<i>SICA Pasquale</i>	<i>SI</i>	<i>GIANNATTASIO Filippo</i>	<i>NO</i>
<i>PLAITANO Alfonso</i>	<i>SI</i>	<i>LANDI Antonio</i>	<i>SI</i>

Partecipa il Segretario Comunale Sig. **Dott. Giacomo GAIANO CAPPELLI**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Dott. Rosario D'ACUNTO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Preso atto dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 53 della L. 142/90 e inseriti nella presente deliberazione:

della collettività Ciffonese, atteso che la notizia è stata anche pubblicata in un articolo del Sole 24 Ore.

Del tutto demagogico è l'atteggiamento che vuole la minoranza scandalizzata della politica di questa Amministrazione in materia fiscale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- VISTO il verbale della convocazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 20/2/2000 avente a oggetto la giornata nazionale de "L'Italia che ricicla";
- DATO ATTO che dai maggiori accertamenti fatti dal Comune, la tassa porterà ad un maggior gettito di circa £ 30.000.000. alle tariffe vigenti.
- RITENUTO DI potersi provvedere ad approvare alcune modificazioni al "Regolamento comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni" al duplice fine di rendere maggiormente equa l'imposizione fiscale nonché di incentivare comportamenti virtuosi quali il riciclaggio e il compostaggio domestico della parte umida dei rifiuti;
- Visto che sulla proposta sono stati acquisiti i pareri relativi alla regolarità tecnica del responsabile del servizio tributi, in merito alla regolarità contabile dal responsabile Ufficio Finanziario ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/90 n. 142.

Con dieci voti favorevoli, il voto contrario dei conss. LANDI, GIANNATTASIO, BEATRICE, ALFANO, DI MURO, BASSO e Jgo RUSSO, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1) DI APPORTARE all'art. 10 del "Regolamento comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni":
Al punto A) 30% della tariffa per distanze superiori a mt. 500 dal più vicino punto di raccolta rientrante nelle zone perimetrate o di fatto servite;

2) DI SOSTITUIRE all'art. 38 del Regolamento Comunale sopra citato al punto 5 del prospetto "la riduzione della tariffa del 30%" con "la tariffa del 30%", così come sancito dall'art. 12 del Regolamento Comunale per la Disciplina delle Esenzioni ed Agevolazioni Fiscali e Tariffarie;

3) DI AGGIUNGERE al punto 2. secondo periodo "Le utenze domestiche potranno stipulare con l'Amministrazione Comunale una convenzione secondo la quale quest'ultima provvede alla riduzione della tariffa condizionata all'effettivo riscontro dell'attività di trasformazione in proprio dei Rifiuti organici domestici, degli sfalci, fogliame, ramaglie e potature in terriccio fertilizzante (Compost). Tale attività dovrà essere condotta nel rispetto delle indicazioni tecniche che l'Ente Gestore predispone e comunica alle utenze che aderiscono all'iniziativa. Questa possibilità viene altresì estesa ai "Condomini con annessa area verde"

4) DI AGGIUNGERE all'art. 38 del Regolamento Comunale per la Disciplina del Servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, nella tabella delle

agevolazioni il punto 6) Famiglie che effettuano attività di compostaggio
riduzione del 20%.

5) DI DARE mandato all'Ufficio Tributi di apportare materialmente le modifiche
approvate dalla presente.

]